

Sez. 1 Civile, Sentenza n. 3804 del 17 Febbario 2010 (Rv. 611874)

*Presidente: Proto V. Estensore: Dogliotti M. Relatore: Dogliotti M. P.M. Ceniccola R. (Conf.)
C. (C. ed altro) contro G. ed altri (P.)*

(Cassa con rinvio, App. Milano, 06/11/2008)

002027 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Nomina di un curatore speciale al minore - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Provvedimenti ex art. 15 della legge n. 184 del 1983 - Notifica al rappresentante legale - Necessità - Legittimazione all'impugnazione - Sussistenza.

In tema di adozione, la legge 28 marzo 2001, n. 149, che ha novellato la legge 4 maggio 1983, n. 184, non prevede la nomina necessaria di un curatore speciale al minore, il quale è rappresentato in giudizio dai genitori o dal tutore, perchè il procedimento è unico e da subito contenzioso, essendo stata soppressa la fase dell'opposizione ex art. 17 della legge n. 184 del 1983, con la conseguenza che il rappresentante legale è investito sin dall'inizio della rappresentanza del minore ed in tale qualità gli deve essere notificata la sentenza che dichiara l'adottabilità o il non luogo a provvedere ex art. 15 e ss. della legge n. 184 del 1983, essendo egli legittimato all'eventuale impugnazione.